

STATUTO

"SOCIETA' PER L'E-COMMERCE E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE" IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA UMBERTO I 80

Numero REA: LT - 141866

Codice fiscale: 02054710591

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

	- C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI E PICCOLI INDUSTRIALI LATINA, codice fiscale: 80015890595, per euro 37,86 (trentasette virgola ottantasei) del capitale sociale;	
	- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI LATINA, codice fiscale: 91000150598, per euro 37,86 (trentasette virgola ottantasei) del capitale sociale;	
	- CONFERSERCENTI PROVINCIALE DI LATINA, codice fiscale: 91009250597, per euro 37,86 (trentasette virgola ottantasei) del capitale sociale;	
	- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI LATINA, codice fiscale: 80002350595, per euro 18,93 (diciotto virgola novantatré) del capitale sociale;	
	2) di trasformare la società nella forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata, che viene costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dallo statuto, il quale contiene anche quelle relative al funzionamento della società. Detto statuto viene qui di seguito interamente riportato:	
	"STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'	
	"SOCIETA' PER L'E-COMMERCE E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA Società a Responsabilità Limitata Consortile" in liquidazione	
	<u>Articolo 1 - Denominazione</u>	
	È costituita una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "SOCIETA' PER L'E-COMMERCE E PER	

	L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA Società a	
	Responsabilità Limitata Consortile" , ai sensi degli articoli	
	2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, la	
	denominazione potrà anche essere semplicemente esposta	
	"SOCIETA' PER L'E-COMMERCE E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	
	DELLA PROVINCIA DI LATINA S.R.L. Consortile" , in forma	
	abbreviata "SECI LATINA S.R.L. Consortile" .	
	<u>Articolo 2 - Scopo e oggetto sociale</u>	
	La Società ha finalità consortile; agisce quindi in nome	
	proprio ma per conto e nell'interesse dei Soci, nell'ambito	
	della promozione e del coordinamento dei loro programmi	
	imprenditoriali aventi ad oggetto:	
	1) lo studio, la progettazione, la realizzazione,	
	l'erogazione e la vendita di servizi impieganti tecnologie di	
	telecomunicazione, informatiche e multimediali finalizzate	
	alla promozione economica di aree territoriali, settori di	
	attività produttiva ed imprenditoriale o singole imprese	
	nonchè alla promozione ed alla commercializzazione di	
	prodotti e servizi ivi inclusi quelli multimediali,	
	informatici e delle telecomunicazioni sia in conto proprio	
	che per terzi;	
	2)promuovere, organizzare, realizzare e gestire attività di	
	commercio elettronico via cavo, via etere, e mediante	
	qualunque altra nuova tecnologia anche futura, nonchè anche	
	attività di progettazione, organizzazione e gestione di	

	web-side;	
	3) la promozione e la commercializzazione, principalmente	
	orientata ai mercati esteri, di prodotti e di servizi sia in	
	conto proprio che per conto di terzi;	
	4) intraprendere tutte le attività di assistenza, consulenza,	
	ricerca e studio, di laboratorio e di promozione a favore	
	delle imprese orientate anche ai mercati internazionali;	
	5) contribuire alla diffusione di una cultura economica che	
	favorisca l'azione delle imprese sui mercati internazionali e	
	la localizzazione di investimenti esteri all'interno del	
	territorio della provincia di Latina;	
	6) la definizione di profili di collaborazione con	
	imprenditori, italiani e stranieri, al fine di favorirne	
	l'orientamento e l'inserimento nell'area della provincia di	
	Latina, facilitando ogni forma di associazionismo e di	
	partenariato tra gli stessi;	
	7) la realizzazione e la sottoscrizione, in qualità di	
	organismo intermediario, di apposite convenzioni al livello	
	locale, regionale, nazionale, e/o comunitario destinate a	
	co-finanziare iniziative produttive, ovvero alla definizione	
	ed attuazione di strumenti di programmazione negoziata;	
	8) l'elaborazione nonché la realizzazione e la gestione di	
	piani di promozione in Italia e all'estero delle potenzialità	
	inerenti alla localizzazione di iniziative imprenditoriali	
	con l'obiettivo di favorire nuovi e consistenti	

	investimenti; 9)realizzare comunque tutte quelle iniziative	
	finalizzate a favorire l'internazionalizzazione delle	
	imprese; 10)la realizzazione di attività editoriali e la	
	diffusione, anche mediante supporti tecnologici di	
	pubblicazioni, quotidiani e/o riviste periodiche, nonchè la	
	produzione di documentari di carattere tecnico, scientifico e	
	turistico;	
	11) l'organizzazione, la gestione e la partecipazione, a	
	tutti i livelli, in Italia e all'estero, di eventi,	
	manifestazioni, spettacoli, incontri, seminari, convegni,	
	tavole rotonde, mostre, fiere, esposizioni, tour escursioni,	
	itinerari eno-gastronomici, iniziative promozionali ed	
	editoriali di qualunque genere in proprio o per conto terzi.	
	Per la promozione, produzione, erogazione e la vendita dei	
	servizi la società potrà utilizzare anche strumenti di tipo	
	tradizionale, cataloghi o documentazione cartacea in genere,	
	effettuare studi e ricerche, raccogliere ed inviare	
	pubblicità con qualsiasi mezzo, incluso quello postale. La	
	società può realizzare e commercializzare servizi di	
	assistenza tecnica e di consulenza connessi all'impiego delle	
	tecnologie di telecomunicazione ed informatiche in generale	
	nonchè quelli relativi ai servizi da essa realizzati.	
	La società potrà attribuire al socio di maggioranza	
	l'opportunità di svolgere, anche in via esclusiva, nelle	
	forme e nei modi previsti da appositi regolamenti interni	

	e/o da specifiche convenzioni, i servizi e le attività	
	facenti capo al medesimo.	
	In relazione all'oggetto sociale e quindi con carattere	
	meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via	
	prevalente e senza rivolgersi al pubblico e in ogni modo nel	
	rispetto della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del decreto	
	legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle leggi in	
	materia bancaria e creditizia), la società potrà:	
	a) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari,	
	mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il	
	raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di	
	garanzie reali e personali a favore di terzi;	
	b) assumere o dismettere interessenze e partecipazioni in	
	imprese, enti o società (sia costituite che costituende)	
	aventi scopo analogo o affine al proprio, sia direttamente	
	che indirettamente.	
	La società può contrarre mutui o ricorrere a qualsiasi forma	
	di finanziamento, con istituti di credito, banche, società o	
	privati, concedere garanzie, reali e personali, anche per	
	obbligazioni altrui, purchè strumentali ai propri scopi.	
	La società può richiedere finanziamenti, contributi o	
	concessioni a valere sui programmi di finanziamento concessi	
	a qualsiasi titolo da enti italiani, comunitari ed esteri.	
	In considerazione del proprio oggetto di natura consortile,	
	la Società non ha scopo di lucro.	

	<u>Articolo 3 - Sede</u>	
	La sede sociale è sita nel Comune di Latina.	
	Potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel	
	territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie,	
	filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e	
	rappresentanze.	
	<u>Articolo 4 - Durata</u>	
	La Società consortile avrà durata fino al 31 dicembre 2050.	
	Tale durata verrà comunque prorogata, con deliberazione	
	dell'Assemblea, per tutto il tempo che sarà necessario per	
	l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla stessa nei	
	confronti degli Enti o dei soggetti concedenti od appaltanti,	
	e comunque connessi, direttamente o indirettamente, con	
	l'esecuzione dei contratti di cui sia parte.	
	<u>Articolo 5 - Capitale sociale</u>	
	Il capitale sociale è di Euro 18.931,90	
	(diciottomilanovecentotrentuno virgola novanta) diviso in	
	quote ai sensi di legge.	
	I Soci sono obbligati al compimento delle prestazioni	
	accessorie consistenti nel garantire, ove il Consiglio di	
	amministrazione lo ritenga necessario, anche per il tramite	
	di terzi costituitisi fidejussori nel loro interesse, in	
	proporzione alla quota sociale posseduta, l'adempimento delle	
	obbligazioni contratte dalla Società consortile, nei	
	confronti delle Banche finanziatrici, di Compagnie	

	assicuratrici e/o di terzi per l'attuazione dei lavori o
	delle opere rientranti nell'oggetto sociale.
	L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma
	determina la decadenza del Socio consorziato, che viene
	accertata con le modalità di cui al successivo articolo 26.
	<u>Articolo 6 - Prelazione</u>
	Le quote sociali sono liberamente trasferibili per
	successione a causa di morte, mentre nel caso di alienazione
	per atto tra vivi è riservato a favore degli altri soci il
	diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende
	vendere la propria quota sociale, deve darne comunicazione
	agli altri soci, precisando il prezzo della cessione. Gli
	altri soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte
	in proporzione alle quote sociali già possedute.
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che
	intende cedere la propria quota, gli altri soci dovranno
	comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.
	Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto
	di acquistare l'intera quota si intenderà venuto meno il
	diritto di prelazione.
	Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel
	caso in cui la cessione avvenga a favore di altro socio.
	<u>Articolo 7 - Obblighi dei soci consorziati</u>
	Ciascun Socio consorziato si assume, ai sensi dell'articolo
	2603, n. 3, del Codice civile, l'obbligo di mettere a

	disposizione della Società consortile, in proporzione alla	
	quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini	
	stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti	
	approvati dal Consiglio di amministrazione, le risorse di	
	qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della Società	
	e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.	
	I Soci sono inoltre tenuti:	
	a) a provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dal	
	Consiglio di amministrazione, alla copertura dei costi di	
	funzionamento e di quelli necessari alla esecuzione dei	
	lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale in	
	proporzione alle quote sociali possedute;	
	b) a rifondere, proporzionalmente alla propria quota di	
	partecipazione alla Società, le somme eventualmente	
	corrisposte da uno dei Soci in corrispondenza	
	dell'attivazione nei confronti di questi delle garanzie	
	previste nel precedente articolo 5;	
	c) a rifondere alla Società stessa, nei termini e con le	
	modalità deliberate dal Consiglio d'amministrazione, i costi	
	sostenuti dalla Società per loro conto: e ciò o per intero	
	qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo	
	interesse, ovvero in proporzione delle rispettive quote	
	sociali di partecipazione qualora questi siano stati	
	sostenuti nell'interesse collettivo dei Soci o di più Soci.	
	A tali fini, il regolamento finanziario dei rimborsi avverrà	

	entro trenta giorni dalla data della richiesta inoltrata dal	
	Socio o dai Soci interessati, corredata da idonea	
	documentazione.	
	<u>Articolo 8 - Assemblee</u>	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la	
	universalità dei Soci consorziati e le sue deliberazioni,	
	prese in conformità alla legge ed al presente Statuto,	
	obbligano tutti i Soci consorziati.	
	L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal	
	Consiglio di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata	
	da particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura	
	della Società, deliberare che la convocazione dell'Assemblea	
	per l'approvazione del bilancio avvenga entro 180	
	(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.	
	<u>Articolo 9 - Convocazione delle Assemblee</u>	
	Le Assemblee sono convocate mediante lettera raccomandata od	
	anche per telefax spediti al domicilio dei Soci, degli	
	Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione presso la sede	
	sociale od anche altrove, purché nel territorio della	
	Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dall'avviso di	
	convocazione, ove devono risultare indicate le materie da	

	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere previsto che, ove	
	l'Assemblea come sopra convocata vada deserta, la stessa	
	possa tenersi in seconda convocazione, in data diversa dalla	
	prima, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.	
	Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come	
	sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e	
	siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	Amministratori in carica e, se nominati, i Sindaci effettivi	
	e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti	
	proposti.	
	È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si	
	tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione	
	che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia	
	loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati;	
	verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura	
	e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, se	
	nominati, è quello risultante dai libri sociali.	
	<u>Articolo 10 - Presidente delle Assemblee</u>	
	Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se	

	nominato, o in mancanza di questo, da persona designata	
	dall'Assemblea.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non Socio,	
	scelto dall'Assemblea.	
	<u>Articolo 11 - Diritto di voto</u>	
	Ogni Socio consorziato ha diritto ad un voto per ogni Euro	
	compreso nella quota di partecipazione dallo stesso posseduta.	
	Il Socio in mora dei versamenti o nell'adempimento degli	
	obblighi e prestazioni di cui all'art. 7 non può esercitare	
	il diritto di voto.	
	Possono intervenire alle Assemblee tutti coloro che risultano	
	iscritti nel Libro dei Soci almeno tre giorni prima di quello	
	fissato per l'Assemblea stessa.	
	Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervenire	
	all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, ai	
	sensi del combinato disposto degli articoli 2479-bis, 2°	
	comma, e 2372 del Codice civile, da altra persona che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente della Società consortile	
	né di altre società da questa controllate.	
	Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare il diritto di	
	intervento all'Assemblea, accertarne la regolare	
	costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire	
	la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge.	
	<u>Articolo 12 - Deliberazioni assembleari</u>	
	L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione,	

	delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che	
	rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del	
	capitale sociale.	
	<u>Articolo 13 - Consiglio di amministrazione</u>	
	La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione	
	composto da tre a cinque membri, anche non Soci.	
	La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta	
	invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento	
	di tale funzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo	
	2389, 3° comma, del Codice civile.	
	<u>Articolo 14 - Decadenza o revoca degli Amministratori</u>	
	Il venir meno del rapporto di dipendenza o di collaborazione	
	di uno degli Amministratori con uno dei Soci determina la	
	decadenza, e comunque è giusta causa di revoca,	
	dell'Amministratore dal suo ufficio.	
	<u>Articolo 15 - Sostituzione degli Amministratori</u>	
	Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti,	
	revocati o cessati si applica quanto previsto dall'articolo	
	2386 del Codice civile.	
	<u>Articolo 16 - Convocazione del Consiglio di amministrazione</u>	
	Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente	

	presso la sede della Società, tutte le volte che il	
	Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta per iscritto da almeno due membri, o dal Collegio	
	sindacale, se nominato, od anche altrove purché in Italia.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	con lettera raccomandata o telefax da spedirsi almeno cinque	
	giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio	
	di ciascun Consigliere e, ove sia nominato il Collegio	
	sindacale, di ciascun Sindaco effettivo; nei casi di urgenza	
	la convocazione può essere fatta negli stessi modi od anche	
	con messaggio di posta elettronica da inviarsi ai destinatari	
	suddetti almeno due giorni prima della data fissata per la	
	riunione.	
	Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati	
	gli argomenti all'ordine del giorno.	
	Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il	
	Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la	
	presenza di tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in	
	carica.	
	È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si	
	tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione	
	che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia	
	loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati;	
	verificandosi questi requisiti, la riunione si considera	

	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura	
	e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	<u>Articolo 17 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione</u>	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o,	
	in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, se	
	nominato; in caso di assenza o impedimento anche di	
	quest'ultimo, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato	
	un Vice-presidente, le riunioni saranno presiedute dal	
	Consigliere scelto fra i presenti.	
	Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto	
	favorevole di almeno tre Amministratori.	
	I verbali di riunione, sottoscritti dal Presidente e da un	
	Segretario nominato di volta in volta dagli intervenuti,	
	devono essere trascritti in apposito libro.	
	<u>Articolo 18 - Poteri del Consiglio di amministrazione</u>	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	Società consortile, senza eccezione di sorta, ed ha la	
	facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per	
	l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale,	
	esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto, in modo	
	tassativo, riservano all'Assemblea dei Soci.	
	Il Consiglio può altresì nominare direttori e comitati	
	tecnici amministrativi e di controllo determinandone i	

	poteri, nonché conferire procure speciali per il compimento
	di determinati atti o categorie di atti.
	<u>Articolo 19 - Presidente e Vice presidente</u>
	Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia
	provveduto l'Assemblea, nomina nel suo seno un Presidente ed
	eventualmente un Vice presidente e può delegare le proprie
	attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i
	limiti della delega, con facoltà di nominare procuratori
	speciali per singoli atti o categorie di atti, munendoli dei
	relativi poteri.
	<u>Articolo 20 - Rappresentanza sociale</u>
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di
	sua assenza o impedimento, il Vice presidente, se nominato, è
	il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi ed
	in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e
	cassazione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori
	alle liti, periti ed arbitri, munendoli dei necessari poteri.
	La rappresentanza spetta altresì, nei limiti dei poteri
	conferiti, agli Amministratori delegati, se nominati.
	<u>Articolo 21 - Organo di controllo e revisore</u>
	Anche se non richiesto dalla legge, la società, mediante
	delibera dell'assemblea, può nominare un organo di controllo
	costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un
	collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due
	supplenti ovvero ancora può nominare un revisore al quale si

	applicano le disposizioni previste per le società per azioni.	
	Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. la nomina dell'organo	
	di controllo o del revisore è obbligatoria.	
	In caso di nomina, obbligatoria o volontaria, di un organo di	
	controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni	
	sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	Il tutto nell'osservanza del citato art. 2477 c.c. e salve le	
	inderogabili disposizioni di legge.	
	<u>Articolo 22 - Bilancio</u>	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	amministrazione procede alla redazione del bilancio sociale,	
	secondo uno schema a costi e reintegri di costi, da	
	sottoporre, unitamente ad una relazione sull'andamento della	
	gestione sociale, all'Assemblea dei Soci consorziati nei	
	termini previsti dall'articolo 8 del presente Statuto.	
	<u>Articolo 23 - Risultati economici</u>	
	Ferme le disposizioni degli articoli 5 e 7 del presente	
	Statuto e l'assenza dello scopo di lucro per la Società	
	consortile, gli eventuali avanzi netti di gestione saranno	
	destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea; così come	
	spetterà all'Assemblea deliberare sulla copertura degli	
	eventuali disavanzi, adottando come base il criterio di	
	proporzionalità rispetto alle quote possedute.	
	<u>Articolo 24 - Recesso</u>	

	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge.	
	La volontà di recedere, ad eccezione dei casi in cui la	
	modalità dell'esercizio del diritto di recesso risultino già	
	fissate dalla legge, deve essere comunicata all'organo	
	amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro	
	delle imprese della decisione che legittima il recesso	
	oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il	
	socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.	
	L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel	
	libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le	
	partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di	
	recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere	
	esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando	
	la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il	
	rimborso della propria partecipazione in proporzione al	
	patrimonio sociale, determinato ai sensi di legge.	
	Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste	
	dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione	
	della volontà di recedere.	
	<u>Articolo 25 - Esclusione</u>	
	Il Socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto	

	sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente	
	lesivo della Società e dei suoi interessi, può essere escluso	
	a norma dell'articolo 2473-bis del Codice civile.	
	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza	
	assoluta dei Soci della Società - e non dei soli Soci	
	interventuti in Assemblea - calcolata per teste, non	
	comprendendosi ai fini del calcolo della maggioranza il Socio	
	di cui sia stata proposta l'esclusione.	
	Al fine della determinazione del rimborso della quota del	
	Socio escluso si applica la previsione dell'articolo	
	precedente.	
	<u>Articolo 26 - Decadenza</u>	
	La decadenza del Socio consorziato è accertata, agli effetti	
	di cui al successivo articolo 27 del presente Statuto,	
	dall'Assemblea dei Soci consorziati nei casi di grave	
	inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente	
	Statuto, e, in particolare, in tutti i casi di violazione	
	dell'obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie di	
	cui al precedente articolo 5.	
	La decadenza è accertata all'unanimità dall'Assemblea dei	
	Soci consorziati, non computandosi nel numero di questi il	
	Socio da dichiarare decaduto, ed ha effetto decorsi trenta	
	giorni dalla data della comunicazione al Socio consorziato	
	interessato.	
	Entro tale termine il Socio consorziato decaduto può fare	

	opposizione davanti al Collegio arbitrale di cui al	
	successivo articolo 31, il quale può sospendere l'efficacia	
	della pronuncia di accertamento della decadenza.	
	<u>Articolo 27 - Effetti della decadenza</u>	
	Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 26,	
	ove l'efficacia della pronuncia di decadenza non sia stata	
	sospesa dal Collegio arbitrale, gli Amministratori offrono la	
	quota del Socio decaduto, agli altri Soci consorziati, per il	
	valore patrimoniale netto della Società determinato ai sensi	
	del precedente articolo 24, secondo comma.	
	I Soci consorziati a cui l'offerta è diretta, in mancanza di	
	diverso accordo, sono tenuti ad acquistare, ciascuno in	
	proporzione alla quota sociale posseduta, la quota del Socio	
	dichiarato decaduto.	
	È tuttavia ammessa la vendita a terzi, nel rispetto	
	dell'articolo 6 del presente Statuto, ove si raggiunga un	
	accordo con il Socio decaduto medesimo.	
	Gli Amministratori provvedono quindi, entro i successivi	
	trenta giorni, a versare al Socio consorziato decaduto quanto	
	ricavato dalla vendita.	
	Tuttavia, ove sussistano crediti certi, liquidi ed esigibili	
	da parte del Socio consorziato acquirente nei confronti della	
	Società consortile o della Società consortile nei confronti	
	del Socio consorziato decaduto, questi potranno essere	
	opposti in compensazione, totale o parziale, a valere sul	

	prezzo come sopra determinato.	
	Attesa inoltre la connessione esistente fra i diritti e le	
	obbligazioni derivanti ad ogni singolo Socio consorziato dai	
	contratti assunti per effetto della partecipazione di questo	
	alla Società consortile e la permanenza del rapporto posto in	
	essere fra il Socio consorziato e la Società stessa, la	
	decadenza accertata nei confronti del Socio consorziato	
	comporta, così come se egli stesso vi avesse rinunciato	
	nell'accettare la presente clausola, la revoca	
	dell'assegnazione dei lavori assunti in dipendenza della sua	
	partecipazione a tale Società e, segnatamente, la perdita del	
	diritto alla percezione dei corrispettivi che conseguono	
	dall'esecuzione dei lavori medesimi, eccezion fatta per	
	quelli già maturati, sulla base della contabilità dei lavori,	
	alla data in cui ha effetto la pronuncia di accertamento	
	della decadenza.	
	Le modalità di tale perdita di diritti derivati dai contratti	
	di cui il Socio consorziato decaduto abbia ricevuto	
	l'assegnazione dalla Società consortile verranno determinate	
	di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Collegio	
	arbitrale.	
	È fatto salvo, in ogni caso, il diritto degli altri Soci	
	consorziati ad ottenere dal Socio consorziato decaduto il	
	rimborso, a titolo di danno, dei maggiori costi, anche	
	finanziari, sostenuti per il rilievo della quota del Socio	

	consorziato decaduto, nonché per far fronte alle obbligazioni
	inadempite del Socio consorziato decaduto nei confronti
	della Società consortile.
	<u>Articolo 28 - Altre cause di scioglimento del rapporto</u>
	<u>limitatamente ad un Socio consorziato</u>
	Costituiscono inoltre cause di scioglimento automatico del
	rapporto limitatamente al Socio consorziato e producono gli
	effetti di cui al precedente articolo 27 in quanto
	compatibili con le disposizioni di legge:
	a) la cessazione dell'attività da parte del Socio;
	b) il cambiamento dell'attività sociale del Socio;
	c) la dichiarazione di fallimento del Socio;
	d) l'assoggettamento del Socio ad altre procedure concorsuali
	con finalità liquidatoria;
	e) la deliberazione di scioglimento della Società socia o
	comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento
	previsto dalla legge.
	<u>Articolo 29 - Scioglimento della società consortile</u>
	La Società consortile si scioglierà al verificarsi di una
	delle cause previste dalla legge o dallo Statuto, o per
	volontà dei Soci manifestata in Assemblea.
	In tal caso l'Assemblea, con la maggioranza di legge,
	provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
	Si applicano gli articoli 2448 e seguenti del Codice civile.
	<u>Articolo 30 - Clausola finale</u>

	Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,	
	si fa rinvio alle norme del Codice civile e delle leggi	
	speciali in materia di società a responsabilità limitata e di	
	società consortili";	
	3) di confermare quale liquidatore unico della società il	
	dottor Avallone Raffaele, come sopra costituito, che resta in	
	carica sino a dimissioni o a revoca da parte dell'assemblea;	
	4) di sopprimere il collegio sindacale.	
	Il Presidente dichiara che la società qui trasformata non è	
	proprietaria nè di beni immobili nè di beni mobili registrati.	
	Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti	
	avendo chiesto la parola, il presidente dopo essere stato	
	delegato dall'assemblea ad apportare al presente verbale	
	tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si	
	rendessero necessarie per la sua iscrizione nel Registro	
	delle Imprese, toglie la seduta e scioglie l'assemblea	
	essendo le ore dodici e minuti trentacinque.	
	Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della	
	società.	
	Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato	
	dichiarando di averne esatta conoscenza.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto	
	al comparente il quale da me interpellato lo riconosce	
	pienamente conforme alla sua volontà e lo approva	
	sottoscrivendolo, alle ore dodici e minuti cinquantacinque.	